



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28

OGGETTO:

TASSA RIFIUTI (TARI). TARIFFE ANNO 2021. UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DANNEGGIATE DALLA PANDEMIA COVID -19

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **venti** e minuti **quaranta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COGNO Marco	PRESIDENTE	X	
ALLISIO Maurizia Margherita	VICE SINDACA	X	
BELLA Samuel	CONSIGLIERE	X	
BORGARELLO Giovanni	CONSIGLIERE		X
DAVIT Ornella	CONSIGLIERE	X	
ROSTAN Piervaldo	CONSIGLIERE		X
GIORDANO Paolo	CONSIGLIERE	X	
AGLI' Herbert	CONSIGLIERE	X	
TRON Sara	CONSIGLIERE	X	
RIGANO Roberto	CONSIGLIERE	X	
BENEDETTI Elisa	CONSIGLIERE	X	
PIRAS Dejanira	CONSIGLIERE	X	
GALLICCHIO Angela	CONSIGLIERE	X	
Totale Presenti:		11	
Totale Assenti:			2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale supplente **MANA dott. Paolo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **COGNO Marco** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 28 del 30/06/2021

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). TARIFFE ANNO 2021. UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DANNEGGIATE DALLA PANDEMIA COVID -19

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la Legge 14/11/1995, n. 481 e s.m.i.
- la Legge 27/07/2000, n. 212 e s.m.i.
- il D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i.
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.
- la Legge 24/12/2007, n. 244 e s.m.i.
- la Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.
- la legge 27/12/2017, n. 205 e s.m.i.
- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m.i.
- il D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/07/2020, n. 77 e s.m.i.;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

DATO ATTO che il Comune di Torre Pellice fa parte del Consorzio ACEA Pinerolese;

CONSIDERATO che questo Comune:

- Con Delibera del Consiglio comunale n. 6 del 27/04/2020 con oggetto: "Regolamento per l'applicazione della nuova Imu - Imposta Municipale Propria – Approvazione" ha disposto al punto 5 "di dare atto che in base dell'art. 1, comma 738, della legge 160/2019 *l'imposta unica comunale, I.U.C., è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. Pertanto sono dunque abrogati gli artt. dal 1 a 47 del Regolamento I.U.C. approvato con delibera C.C. 13/2014 il quale assume ora il nome di "REGOLAMENTO PER LA TASSA SUI RIFIUTI" e che continua a produrre i suoi effetti solamente nella parte relativa alla TARI (artt. 48 a 86)"*
- ha confermato, con D.C.C. n. 20 del 29/06/2020, per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/04/2020, n. 27;
- ha preso atto con D.C.C. n. 51 in data 30/12//2020 del P.E.F. M.T.R. 2020 così come predisposto dal Consorzio ACEA Pinerolese;

VISTO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69, che recita: "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della*

prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 24 in data 30/06/2021 con cui è stato aggiornato il regolamento per la Tassa Rifiuti (TARI);

VISTA la D.C.C. n. 25 in data 30/06/2021 con cui, fra l'altro, si:

- è preso atto del P.E.F. 2021 validato con delibera dell'Assemblea consortile n. 7 del 11/06/2021 così come trasmesso dal gestore Consorzio ACEA Pinerolese con nota n. 7828 del 17/06/2021
- dato atto che con la variazione di bilancio n. 2 approvata con D.C.C. n. 23 DEL 30/06/2021 sono state adeguate le previsioni di entrata del Bilancio di Previsione 2021-2023 derivanti dal P.E.F. appena approvato;
- è stabilito di provvedere con separato successivo provvedimento da adottare immediatamente dopo all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

VISTA la D.C.C. n. 26 in data 30/06/2021 recante: “TASSA RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021.”;

VISTA la D.C.C. n. 27 in data 30/06/2021 recante: “Tassa rifiuti (TARI). tariffe anno 2021. Utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 106 del d.l. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77 e s.m.i. e all'art. 39, comma 1, del d.l. 14/08/2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13/10/2020, n. 126 e s.m.i., a copertura del conguaglio gestore su PEF MTR Arera 2020 e per alleviare gli effetti negativi del covid nei confronti delle utenze domestiche più deboli.”;

VISTA la D.C.C. N. 21 del 29/06/2020 che ha disposto di introdurre, limitatamente all'anno 2020, le seguenti agevolazioni TARI connesse all'emergenza COVID-19, finanziate ricorrendo al fondo di cui all'articolo 106 del D.L. n. 34/2020:

- a) Utenze non domestiche di cui alla tabella 1b dell'allegato A alla delibera ARERA n. 158/2020/R/Rif del 05.05.2020: agevolazione pari al 25% della quota variabile dovuta per l'anno 2020
- b) Utenze non domestiche non rientranti nella tabella 1b dell'allegato A alla delibera ARERA n. 158/2020/R/Rif del 05.05.2020, ma che siano state comunque sottoposte a chiusura al pubblico, e a condizione che le stesse non abbiano effettuato attività d'asporto o similare: agevolazione pari alla quota variabile per i soli giorni di sospensione e/o chiusura dell'attività e comunque nel limite massimo del 25% della quota variabile dovuta per l'anno 2020;
- c) Utenze non domestiche di cui al precedente punto b) ma che abbiano effettuato attività d'asporto o similare: agevolazione pari al precedente punto b) ridotta del 20%;

DATO ATTO che i fondi messi a disposizione con la citata D.C.C. 21/2020 ammontano ad €. 10.000,00 e che attualmente sono ancora disponibili € 5.326,00 in quanto non tutti i potenziali beneficiari hanno presentato la relativa richiesta;

RITENUTO di destinare anche tale somma alle utenze non domestiche che ne facciano richiesta in aggiunta alle agevolazioni Tari, di cui all'art. 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73, riservate alle UND per l'anno 2021;

RICHIAMATO quindi l'art. 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73 che recita:

- al comma 1: *“In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per*

l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.”

- al comma 2: *“Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.”;*

DATO ATTO che ad oggi è stato possibile conoscere solo ufficiosamente, tramite comunicato pubblicato il 28/05/2021 sul sito IFEL, la somma assegnata a questo Comune che ammonterebbe ad € 29.914,00;

RITENUTO di stabilire, nelle more di adozione di specifici provvedimenti di dettaglio, i seguenti criteri per l'impiego di detta somma:

- a) l'agevolazione potrà essere richiesta da tutti i soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 1 del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69, per riduzione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019
- b) l'agevolazione applicabile a tutti gli aventi diritto sarà pari al 100% della quota variabile, fino ad un massimo di € 1.000,00 per contribuente (inteso come partita I.V.A.)
- c) ove le risorse non dovessero risultare sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammesse la quota variabile verrà abbattuta per una percentuale minore in modo proporzionale tra tutti gli aventi titolo;

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITO, altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 del vigente Statuto comunale e dell'art. 4 del vigente Regolamento sui controlli interni, il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai Regolamenti da parte del Segretario comunale;

CON votazione resa in forma palese (presenti 11) che dà il seguente risultato:

- n. 11 favorevoli
- n. 00 contrari
- n. 00 astenuti

DELIBERA

- 1) di impiegare le risorse del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73, al momento solo prevedibili in € 29.914,00 per agevolazioni TARI alle categorie economiche che hanno subito un rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato connesso con l'emergenza sanitaria;
- 2) di stabilire, nelle more di adozione di specifici provvedimenti di dettaglio, i seguenti criteri per l'impiego di detta somma:
 - a) l'agevolazione potrà essere richiesta da tutti i soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 1 del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69, per riduzione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019
 - b) l'agevolazione applicabile a tutti gli aventi diritto sarà pari al 100% della quota variabile, fino ad un massimo di € 1.000,00 per contribuente (inteso come partita I.V.A.)
 - c) ove le risorse non dovessero risultare sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammesse la quota variabile verrà abbattuta per una percentuale minore in modo proporzionale tra tutti gli aventi titolo;
- 3) di dare atto che l'utilizzo dei fondi di cui di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 25/05/2021 n. 73, è subordinato alla loro materiale erogazione previa verifica di consistenza e congruità;
- 4) di stabilire che i fondi ammontanti ad € 5.326,00 di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 residuati dall'applicazione della misura stabilita con D.C.C. n. 21/2020 saranno impiegati con la medesima modalità e dovranno essere esauriti prima del ricorso a quelli di cui al punto 1;
- 5) di incaricare la Giunta Comunale di stabilire eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio in merito;
- 6) di incaricare i Responsabili delle Aree competenti di tutti i provvedimenti gestionali conseguenti.

La presente deliberazione, stante la necessità di proseguire sollecitamente con la riscossione del tributo, viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile con separata votazione resa in forma palese (presenti 11) che dà il seguente risultato:

- n. 11 favorevoli
- n. 00 contrari
- n. 00 astenuti.

* * * * *

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COGNO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPP.
Firmato digitalmente
MANA dott. Paolo